

Milano, 18 settembre 2015

Al Commissario straordinario
Fondo Pensione Agenti Prof. di ass.ne
Dr. Ermanno MARTINETTO

Al Comitato di sorveglianza
Fondo Pensione Agenti in amm.ne straord.

Al Ministero del Lavoro e Pol. Soc.
c.a. Ill. Sig. Ministro Giuliano POLETTI

Al Ministero del Lavoro e Pol. Soc.
c.a. Stim. Sottosegretario di Stato
sen. dott. Massimo CASSANO

Al Presidente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato
Della Camera dei Deputati
Stim. Dr. Cesare DAMIANO

Alla COVIP
Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione

Abbiamo esaminato con molta attenzione la "Proposta definitiva del piano di equilibrio del Fondo Pensione" per gli Agenti professionisti di assicurazione (in Amministrazione straordinaria) del 10 settembre 2015, trasmessaci in pari data, rispetto alla quale, pur apprezzando gli sforzi finora compiuti alla ricerca di soluzioni quantomeno più eque di quelle contenute nel noto "piano ANIA" proposto dall'Associazione delle Imprese assicuratrici lo scorso anno, l'Esecutivo Nazionale SNA non può che indicare le numerose criticità emerse dall'analisi dello stesso non solo nel merito, ma anche riguardo alle modalità ed agli aspetti formali della proposta.

Il maggiore Sindacato degli Agenti assicurativi italiani, al quale aderisce circa il 90% degli Agenti iscritti ad un'Associazione di rappresentanza sindacale, continua ad essere convinto che, fermo lo squilibrio finanziario prospettico, possano essere individuate soluzioni adeguate in tempi ragionevoli, percorrendo strade sostanzialmente diverse da quella dell'ineluttabilità dei tagli alle prestazioni e della immediata modifica delle regole oltre che dei principi solidaristici del Fondo, che ne hanno caratterizzato l'istituzione ed il mantenimento in vita per quasi cinquant'anni.

Il documento presentatoci risulta lacunoso, non solo sugli aspetti quantitativi, ma anche su quelli regolamentari come precisiamo di seguito. Senza tenere conto del fatto che per SNA, come noto, l'efficacia di una soluzione condivisibile non risiede esclusivamente nel ripristino dell'equilibrio di bilancio tecnico attuariale, ma anche nel preservare l'appetibilità del Fondo per gli iscritti rispetto a forme alternative di previdenza complementare. Questo tema, nel documento, non risulta trattato.

Fermo quanto sopra e **premessi che la "Proposta Definitiva del piano di equilibrio del Fondo Pensione" per gli Agenti professionisti di assicurazione (in Amministrazione straordinaria) del 10 settembre 2015, trasmessaci in pari data, non chiarisce e non indica:**

Aderente al B.I.P.A.R.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

- se siano state adottate misure al fine della "necessità di considerare in capo a ciascun iscritto la facoltà di esercitare il diritto al trasferimento della posizione contributiva statutariamente garantito agli iscritti. In particolare, poiché si è rilevato che a decorrere dal 2026 in poi, il valore di trasferimento risulta più elevato del valore capitale della prestazione pensionistica, gli iscritti avrebbero convenienza nel trasferire la posizione contributiva in prossimità dell'anno di pensionamento, dopo aver acquisito tutta la contribuzione delle imprese." (*Fondo Pensione Agenti – Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 -Relazione Commissione "7bis" – pag. 9*);

- se sia stata tenuta in considerazione la seguente raccomandazione: "Una delle due società specializzate ha peraltro segnalato che, vista l'adozione da parte del CdA di un modello gestionale di tipo LDI (liability driven investment), in cui una componente rilevante degli attivi posti a copertura delle riserve è di tipo Buy and Hold, e tenuto conto dell'attuale livello dei tassi sul BTP con duration 15-16 anni, sembrerebbe ragionevole poter adottare un **tasso tecnico maggiorato di uno spread di 25-50 bps rispetto al 3,5% adottato.**" (*Fondo Pensione Agenti – Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 -Relazione Commissione "7bis" – pag. 9*);

- se nella stesura del piano di riequilibrio si sia tenuto conto, in via prudenziale, "della possibilità che tutti gli iscritti possano dare attuazione alla facoltà attualmente prevista dal regolamento di trasferimento al 31.12.2012 della contribuzione ad altro Fondo" (*Fondo Pensione Agenti – Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 -Relazione Commissione "7bis" – pag. 10*) e, nel caso, quale sia stata l'incidenza di tale ipotesi sul bilancio tecnico attuariale;

- i motivi per i quali non sia stata presa in considerazione la possibilità di graduare nel tempo gli interventi di riduzione delle prestazioni (i c.d. "tagli"), anche alla luce di quanto a suo tempo indicato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con documento votato all'unanimità (quindi sia da parte dei Consiglieri delegati SNA che da parte dei Consiglieri delegati ANIA): "Una volta stabilito da parte delle fonti istitutive il piano di riequilibrio della gestione, potrà essere predisposto un piano di ammortamento per la copertura della riserva prevista al termine del decimo anno, che tenga conto anche della variazione dell'importo della riserva stessa per effetto delle uscite, delle nuove iscrizioni e del rendimento" (*Fondo Pensione Agenti – Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 -Relazione Commissione "7bis" – pag. 11*). Si rammenta al riguardo altresì come l'art. 4, comma 4 del DM 259/12 preveda, nel caso in cui le attività del fondo non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche, che il Fondo debba elaborare un piano di riequilibrio durante la cui attuazione può essere consentito al Fondo stesso di detenere, per un periodo limitato, attività anche non sufficienti a garantire la copertura;

- come l'equità dei sacrifici richiesti si correli ad una puntuale ricostruzione delle vicende passate, cioè come in presenza di prestazioni maturate in archi temporali caratterizzati dall'applicazione di un rapporto prestazioni/contributi fortemente squilibrato, e perciò sensibilmente iniquo, si adottino i criteri di contenimento delle prestazioni in corso di erogazione (non riportati puntualmente nel piano);

- come sia applicata la gradualità degli interventi di riduzione delle prestazioni; al riguardo ricordiamo come il Consiglio di Amm.ne del Fondo abbia a suo tempo rimarcato che "la legittimità dei provvedimenti restrittivi sulle prestazioni andrà ricercata anche nella gradualità degli interventi stessi tesa a non creare situazioni eccessivamente sperequate tra generazioni contigue." (*Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis" – pag. 15*);

- perché non sia prevista una dilatazione dei tempi di attuazione dei c.d. "tagli" ed una loro gradualità nel tempo, nonostante quanto evidenziato a suo tempo dal Consiglio di Amministrazione del Fondo: "circa i tempi di attuazione del predetto piano il legislatore non si è espresso. Nella bozza in consultazione il piano era definito "tempestivo" mentre nella versione definitiva il legislatore ha spostato l'accento sul momento della predisposizione del piano stesso (elabora "immediatamente") senza peraltro indicare una scadenza

Aderente al B.I.P.A.R.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

precisa. A tal proposito va detto che l'unica scadenza temporale prevista dal DM è quella recata dalla norma transitoria di cui all'art. 7 del DM stesso che prevede, per la costituzione delle attività supplementari previste dall'art. 5, la presentazione alla Covip di un piano di accantonamenti entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e quindi entro il 20 febbraio 2014. Si ritiene che tale scadenza debba valere anche ai fini della predisposizione del piano di risanamento complessivo di cui all'art.4, comma 4, che dovrà necessariamente comprendere anche le attività supplementari. L'orizzonte temporale del piano di risanamento non è indicato dalle norme. Per quanto riguarda la durata del piano di riequilibrio dalla normativa non emerge alcuna indicazione precisa; vale comunque la pena ricordare quanto emerso nel corso dell'incontro informale con la Covip ed evidenziato dal MEF e cioè che per l'arco temporale per il quale è consentito il disallineamento tra impegni assunti e mezzi detenuti a copertura degli stessi, resta comunque impregiudicata la valutazione caso per caso della Covip, sulla base del piano di riequilibrio concreto e realizzabile predisposto dal fondo pensione, dell'entità del disavanzo accertato e dell'utilizzo di tutte le leve a disposizione." (Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis", pag. 15);

- perché non sia stato previsto l'aumento della contribuzione, considerato anche quanto a suo tempo rimarcato nel documento, votato all'unanimità dal CdA del Fondo (quindi sia dai Consiglieri in quota SNA che dai Consiglieri in quota ANIA): "La Commissione è giunta peraltro nella determinazione che una tale ipotesi esponga eccessivamente il Fondo ad un rischio di contenzioso. Infatti, un piano che operi esclusivamente attraverso un sistema di taglio delle prestazioni costituisce di fatto un'operazione liquidatoria dell'attuale regime; liquidazione che, in presenza di un così rilevante squilibrio finanziario, dovrebbe passare attraverso la procedura concorsuale prevista per le liquidazioni coatte amministrative" (Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis", pag. 17);

- i motivi per i quali nella valutazione dello squilibrio attuariale del Fondo non sia stato tenuto conto del positivo effetto sul bilancio dell'eventuale realizzazione delle note "plusvalenze sui titoli" in portafoglio, quantificabili in quasi duecento milioni di euro, secondo stime attendibili;

- alcuna condizione vincolante per le Parti istitutive (SNA e ANIA) a mantenere per il futuro l'impegno di garantire il regolare afflusso delle contribuzioni previste dall'Accordo Nazionale Agenti-Imprese vigente, con ciò non garantendo alcuna certezza riguardante la continuità del Fondo nel tempo;

- come sia eventualmente coinvolta la platea degli Iscritti al Fondo per l'approvazione del piano; al riguardo ricordiamo come il Commissario Straordinario ed il Presidente del Comitato di sorveglianza, in occasione dell'incontro del 24/6/2015 a Roma, in risposta a domanda specifica abbiano confermato la necessità di sottoporre preventivamente agli aderenti al Fondo qualsiasi piano che contenesse "tagli" alle prestazioni, cioè incidesse sui diritti degli interessati; al riguardo si ricorda altresì come "Contrariamente a quanto previsto nell'ipotesi dell'elaborazione del piano di risanamento per cui, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del DM 259/13, il piano una volta approvato è messo semplicemente a disposizione degli aderenti mediante specifica informativa, nell'ipotesi di trasformazione la necessità di fornire un'adeguata informativa agli iscritti e soprattutto il riconoscimento del diritto in capo all'iscritto di poter trasferire la posizione (istituto per il quale sarebbe necessario chiedere specifiche deroghe come evidenziato nelle pagine precedenti), evidenziano la partecipazione dei singoli iscritti nell'operazione descritta valorizzando la facoltà di libera scelta individuale." (Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis", pag. 25);

- alcuna forma di agevolazione finalizzata a rendere più facile l'iscrizione al Fondo di tutti quegli Agenti che in passato non si sono iscritti a causa dell'obbligo di versare le contribuzioni pregresse, nonostante una specifica raccomandazione al riguardo fosse contenuta nel documento approvato all'unanimità dal CdA del

Aderente al B.I.P.A.R.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

Fondo nel dicembre 2013 (*Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis", pag. 17*)

- se e come si intenda intervenire sulle modalità e termini di esercizio del diritto di trasferimento ad altro fondo pensione delle singole posizioni, anche al fine di contenere un eventuale deflusso successivo alla data di attuazione del piano, conseguente alla revisione al ribasso del rapporto tra prestazione garantita e contributi versati;

- perché in sostanza si opti per una trasformazione immediata del Fondo a contribuzione definita, sebbene mitigata con il mantenimento di una sorta di prestazione definita (promessa garantita di rendita differita secondo il sistema assicurativo), sebbene sia stato a suo tempo evidenziato come "A causa del considerevole importo dello squilibrio tecnico, **una trasformazione immediata del fondo implica problematiche rilevanti dovute alla scarsa dotazione iniziale.** Infatti, dopo aver accantonato le riserve necessarie per il pagamento delle prestazioni, la percentuale di copertura della riserva degli attivi per ogni singolo iscritto in media ammonterebbe a circa il 16%." (*Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis", pag. 26*);

- se a seguito dell'attuazione del piano, non prevedendo l'immediato passaggio al sistema contributivo "puro", rimangano "in vita per un certo numero di anni due gestioni 'parallele' ma il Fondo dovrebbe mantenere, con qualche forzatura, la tipologia di Fondo a prestazione definita per conservare le prerogative tipiche di questo regime e le deroghe già autorizzate dalla Covip. Ottenendo inoltre l'ulteriore deroga in materia di trasferimenti (istituto che, come già detto, costituisce un punto cardine nelle operazioni di trasformazione)." (*Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis"*);

- se e come siano previsti interventi "... per le componenti a contribuzione definita sarebbe necessario da un lato attivare le linee di gestione con l'assunzione di modelli gestionali e contabili tipici dei regimi a contribuzione definita e dall'altro effettuare una profonda revisione dell'attuale quadro normativo di riferimento. In particolare lo Statuto del Fondo dovrebbe adeguarsi alle norme recate dal Dlgs 252/05 con riferimento agli istituti delle anticipazioni, riscatto parziale, prosecuzione volontaria, anticipo della prestazione, libera determinazione del momento di adesione al Fondo istituti tutti per i quali il Fondo aveva chiesto ed ottenuto dalla Covip specifiche deroghe ai sensi dell'art.3 del DM 62/07. Con riferimento poi alla necessità di adeguamento ai Regolamenti emanati dalla Covip per i fondi preesistenti a contribuzione definita - non applicabili ai fondi a prestazione definita - si richiamano a titolo esemplificativo: le Disposizioni in materia di contabilità e Bilancio (con particolare riferimento alla valorizzazione della quota degli iscritti), le Disposizioni in materia di comunicazione periodica agli iscritti, il Progetto esemplificativo della prestazione etc...";

- perché non sia stato previsto un periodo transitorio "Considerato quindi che per il passaggio alla Contribuzione definita è comunque indispensabile ipotizzare anche un piano di risanamento che richiederebbe un certo periodo di tempo per reperire le risorse necessarie per la costituzione di "zainetti" congrui, la Commissione ritiene che la soluzione più idonea per raggiungere l'obiettivo alla fine di un periodo predeterminato sia quella già prospettata nelle pagine precedenti che prevede il riequilibrio con interventi su pensioni e contributi con il passaggio ad una sistema di calcolo analogo a quello della Contribuzione Integrativa" (*Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis", pag. 27*);

- i motivi per i quali non si è tenuto conto che "Mantenendo un regime a prestazione definita, peraltro molto più sostenibile dell'attuale, si potrebbe contemporaneamente individuare una scadenza fissa in cui il *funding ratio* del Fondo raggiunge il 100% (o il 104% se si vuole coprire anche il margine di garanzia) e differire a tale data l'operazione di trasferimento a Contribuzione definita. Con questa soluzione si

Aderente al B.I.P.A.R.



Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione

eviterebbe la complessità di dover amministrare due gestioni parallele (in pratica due fondi diversi) e la difficoltà di ottenere la deroga sui trasferimenti in un contesto di "risanamento" di un fondo a prestazione definita, mentre si manterrebbero tutti i vantaggi già segnalati. (Fondo Pensione Agenti - Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2013 - Relazione della Commissione "7bis" - pag. 28).

Considerato altresì che il medesimo piano:

- Ha introdotto la clausola di salvaguardia per gli attuali Pensionati che limita al 35% la misura dei tagli massimi praticabili ("è comunque prevista una clausola di salvaguardia per la quale sia il pensionato che riceve la pensione della Gestione Ordinaria e della Gestione Integrativa sia il pensionato che riceve la sola pensione della gestione Ordinaria, sopporteranno una riduzione sul trattamento pensionistico complessivo non superiore al 35%"), come da noi auspicato (nonostante la misura del taglio, sebbene minore di quella prevista nel noto piano ANIA, risulti tutt'ora eccessiva);
- Non ha previsto analoga clausola di salvaguardia per i Pensionati futuri, cioè gli attuali iscritti contribuenti al Fondo, per i quali "l'impatto medio sulle prestazioni dei futuri pensionati si attesta ad un valore non superiore al 40%" (pag. 6 del "piano"), se non per la gestione Ordinaria (taglio massimo 50%); come noto per tali soggetti il "piano ANIA" prevedeva tagli massimi sulle prestazioni future fino ad oltre il 70%; il piano redatto dall'Amministrazione Straordinaria del Fondo, non indica quali siano le punte massime di taglio complessivo (Ordinaria+Integrativa) per i "Pensionati futuri" e non riporta l'indicazione puntuale di detti tagli;

Poiché:

- a) Nessuna norma richiede né consente l'approvazione di un piano di riequilibrio elaborato dall'Amministrazione straordinaria del Fondo, da parte delle "Fonti Istitutive" né da parte delle c.d. "Parti sociali";
- b) Il piano di riequilibrio, redatto dal Commissario straordinario, unitamente al parere motivato del Comitato di sorveglianza deve essere trasmesso alla COVIP per le determinazioni del caso e per la decisione in ordine all'approvazione del medesimo;
- c) Il piano che ci è stato trasmesso, oltre che privo della firma di chi lo ha redatto (!), risulta altresì privo del parere motivato del Comitato di Sorveglianza nonché della necessaria relazione tecnico attuariale che ne supporti il contenuto e ne certifichi la base statistica;

riteniamo di non poter esprimere l'accettazione o il diniego al piano, come da voi richiesto con lettera del 10/9/2015.

Claudio Demozzi
Presidente nazionale

Francesco Libutti
Componente Esecutivo Nazionale incaricato

Aderente al B.I.P.A.R.